



## IN QUESTO NUMERO

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014.
- Funzione Pubblica: Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - art. 1, comma 60, l. n. 190 del 2012.
- Invarianza della spesa per gli amministratori locali - Art. 1, comma 136, della legge 56/2014 - Corte dei Conti della Puglia n. 112/PAR/2014 del 28 maggio 2014.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza di persona con handicap in situazione di gravità - parenti o affini entro il terzo grado - interpello n. 19 del 26 giugno 2014.
- Ministero dell'Interno rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 2 dello decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, Comunicato del 27 giugno 2014.
- Ministero dell'Interno: rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale 2013: Comunicato del 24 giugno 2014.
- AVCP - ANAC: Modalità transitorie di comunicazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  
- Imposta municipale propria (IMU) -  
Inapplicabilità delle sanzioni e degli  
interessi nel caso di insufficiente o  
mancato versamento del tributo -  
Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014

Con la risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata, vale a dire il 16 giugno 2014, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dell'imposta municipale propria (IMU), non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti.

L'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi in questo caso sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative recate dal D. L. 9 giugno 2014, n. 88, sia alla determinazione stessa del tributo.

Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti.

Al riguardo, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle citate novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, a seguito della modifica

del comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, già, peraltro, annunciata nel comunicato stampa « Consiglio dei Ministri n. 19» del 6 Giugno 2014, si ritiene applicabile l'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale:

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.»

Analoghe considerazioni devono essere svolte per l'IMU, atteso che, le criticità che hanno caratterizzato l'istituzione della TASI con riferimento specifico alle modalità per l'esatto adempimento dell'imposta e la tempistica del versamento della stessa,

hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell'IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l'identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte.

Funzione Pubblica: Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - art. 1, comma 60, l. n. 190 del 2012.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".

Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

I criteri indicati nel documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di

preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del

d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:

- a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;
- b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012);
- c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi

derivanti dal rapporto di lavoro;

d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

### b) CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura

economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO.

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.

5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996).

6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per

gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Invarianza della spesa per gli amministratori locali - Art. 1, comma 136, della legge 56/2014 - Corte dei Conti della Puglia n. 112/PAR/2014 del 28 maggio 2014

La sezione regionale Puglia della Corte dei Conti si è espressa in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 136, della legge 56/2014 che stabilisce l'obbligo, per gli enti interessati, di rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa, ai sensi dell'art.7, co.8, della legge 131/2003.

La complessiva quantificazione di tali oneri per ciascun ente dipende evidentemente da vari fattori: numero degli amministratori, frequenza delle sedute di Giunta e Consiglio, tipo di attività lavorativa svolta dagli amministratori, presenza tra gli amministratori locali di parlamentari nazionali o europei o di consiglieri regionali (art.83), rinuncia volontaria alla indennità di funzione spettante, ecc. Risulta, pertanto, evidente che la

spesa effettivamente sostenuta può essere molto diversa da ente ad ente (anche di identiche dimensioni demografiche) e, nello stesso ente, nel corso degli anni.

Il numero degli amministratori degli enti locali inizialmente stabilito nel testo unico degli enti locali dagli articoli 37 (per i consiglieri) e 47 (per gli assessori) è stato oggetto di varie modifiche nel corso degli ultimi anni (art.2, co.23, della legge 244/2007, art.2, commi 184 e 185 della legge 191/2009, art.1 del D.L. 2/2010, articoli 15, co.5 e 16, co.17 del D.L. 138/2011 e art.1, co.135, della legge 56/2014). Considerato che l'ultima modifica comporta un aumento complessivo del numero dei consiglieri e del numero massimo di assessori nei Comuni fino a 10.000 abitanti (l'85% circa dei Comuni italiani), con la disposizione contenuta nel menzionato comma 136, il legislatore ha voluto evitare che tale aumento determinasse anche un aumento della spesa pubblica, prevedendo espressamente, per i Comuni interessati, la rideterminazione dei relativi oneri al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla "legislazione vigente".

La disciplina in argomento pone varie problematiche interpretative. Un primo problema che si pone è quello di individuare a quale normativa il legislatore si riferisce quando lega l'obbligo di invarianza della spesa alla "legislazione vigente". In linea teorica, infatti, il comma 136 potrebbe riferirsi sia alla legislazione vigente al momento della elezione degli amministratori uscenti, sia alla legislazione vigente al

momento della entrata in vigore della legge 56/2014. Un secondo problema che si pone è quello di determinare le voci di spesa rilevanti ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa. Un terzo problema è quello di individuare il periodo di tempo (es. ultimo esercizio finanziario oppure precedente mandato amministrativo) al quale occorre fare riferimento per ottemperare al citato obbligo di invarianza della spesa.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha specificato che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla legge 56/2014 deve tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa pubblica; che tutti i Comuni (compresi quelli che non hanno potuto precedentemente ridurre il numero di consiglieri e assessori non essendo andati al voto dopo l'entrata in vigore della legge 191/2009 e del D.L. 138/2011) devono parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa al numero di amministratori indicati all'art.16, co.17, del D.L. 138/2011; che gli atti che rideterminano gli oneri in argomento sono deliberati dal Consiglio comunale fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti; ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (articoli 80 e 86 del D.Lgs. 267/2000) per la loro estrema

variabilità collegata alla attività lavorativa svolta dall'amministratore, mentre devono essere inclusi nel computo le indennità ed i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

Secondo la Corte dei Conti della Puglia tuttavia non risulta condivisibile l'interpretazione ministeriale in ordine all'esonero dall'obbligo di invarianza della spesa degli oneri per i permessi retribuiti (art.80) e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.86) "per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore". La Sezione ritiene, infatti, anche tali oneri rilevanti ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa previsto dal citato comma 136. Il legislatore, infatti, non solo non ha previsto una espressa esclusione di tali voci ma ha esplicitamente agganciato l'obbligo suddetto agli oneri, nessuno escluso, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico. Tra gli oneri previsti da tale titolo rientrano quelli per i permessi retribuiti (art.80), nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.86). Peraltro, priva di rilevanza, oltre che di un solido riferimento normativo che stante la lettera del comma 136 porta a soluzioni opposte, appare essere la motivazione addotta dal Ministero per giustificare l'esclusione di tali voci ("per la loro estrema variabilità collegata alla attività lavorativa svolta dall'amministratore") dal momento che, come già riportato, analoga variabilità

può essere riscontrata anche per altre tipologie di oneri previsti in favore di amministratori locali.

Il Ministero dell'Interno, nella nota citata, non ha fornito chiare indicazioni in merito all'esatto riferimento al quale attenersi per la quantificazione del suddetto limite di spesa.

Premesso quanto sopra la Corte ritiene che il limite della invarianza della spesa sia unico (non vi sono limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle spese di viaggio), riguardi complessivamente l'ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spettante ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza), rapportato al D.L. 138/2011. In via meramente esemplificativa, se il Comune, in base agli articoli da 77 a 87 del D.Lgs. 267/2000, nell'ipotesi (normale) che sia stata corrisposta una indennità di funzione a tutti gli amministratori in carica, ha speso euro 13.000 per 13 amministratori uscenti (12 consiglieri e il Sindaco), avrà euro 7.000 (essendo previsti 6 consiglieri e il Sindaco in base al D.L. 138/2011) come limite conseguente alla applicazione della legge 56/2004 (con 10 consiglieri e il Sindaco). Essendo individuato un limite



unico, l'ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre: in via meramente esemplificativa, potrà esserci un aumento degli oneri per permessi retribuiti, a fronte di una corrispondente riduzione di altre voci.

Si ritiene, infine, preferibile che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della legge 56/2014. Tale soluzione, in assenza di indicazioni da parte del legislatore, appare preferibile rispetto alle altre ipotizzabili (es. media annua del mandato amministrativo precedente), anche in considerazione del principio di annualità del bilancio (art.162 del D.Lgs. 267/2000).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza di persona con handicap in situazione di gravità - parenti o affini entro il terzo grado - interpello n. 19 del 26 giugno 2014.

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, così come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010,

concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità, in particolare, sulla questione se l'estensione al parente o affine entro il terzo grado possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell'assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.

Secondo il Ministero sono legittimati a fruire dei permessi per l'assistenza a persona in situazione di gravità prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal Legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti) la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado.

Si precisa che può fruire dei permessi in argomento il parente o affine entro il terzo grado anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma.

Ministero dell'Interno rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 2 dello decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, Comunicato del 27 giugno 2014

Il Ministero dell'Interno rende noto che si è definitivamente concluso il procedimento che ha portato all'adozione del decreto con il quale è stata definita l'attribuzione di un contributo, nella misura complessiva di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 2 dello decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, concernenti le esenzioni IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce), per gli immobili adibiti esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale ed i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (c.d. social housing) e per gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, da appartenenti alle Forze armate e di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.

Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di

Trento e Bolzano il provvedimento prevede altresì, e per le stesse finalità, minori accantonamenti per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Nei prossimi giorni, la Direzione Centrale della Finanza Locale provvederà ad effettuare i relativi accreditamenti a favore delle amministrazioni comunali delle singole quote spettanti, riferiti all'esercizio finanziario in corso.

Il Decreto interministeriale in data 20 giugno 2014, è consultabile sul sito internet del Ministero dell'interno nella homepage della Finanza Locale al seguente link:  
<http://sitofinloc/docum/comunicati/com270614.html>

Ministero dell'Interno :  
rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale 2013: Comunicato del 24 giugno 2014

Il Ministero dell'Interno rende noto che all'indirizzo :  
[http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com240614b\\_all.pdf](http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com240614b_all.pdf)  
è disponibile il documento che riporta l'importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo e l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale 2013 aggiornati per effetto della verifica. La regolazione contabile è il risultato della somma delle differenze tra i predetti valori ed i corrispondenti

riportati al punto B2) e C5 del prospetto divulgato nel 2013 e consultabile al seguente link:  
<http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9>

AVCP - ANAC: Modalità transitorie di comunicazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90.

L'AVCP rende noto che le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP.

Le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza, così come integrate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e le richieste di parere sulla costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione devono continuare ad essere inviate seguendo le indicazioni dei comunicati pubblicati sul sito dell'A.N.AC.